



Citta' di Porto Viro

Provincia di Rovigo

ASSESSORATO alla *PROTEZIONE CIVILE*

REGOLAMENTO – STATUTO

del GRUPPO COMUNALE

di VOLONTARIATO

di PROTEZIONE CIVILE

di PORTO VIRO

TITOLO 1

GENERALITA'

Articolo 1 – Costituzione

E' costituito il Gruppo di volontariato denominato Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Porto Viro con sede presso il municipio di Porto Viro al quale possono aderire i cittadini, anche non residenti nel Comune, che vogliono prestare la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.

Il Gruppo potrà trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale.

La durata del Gruppo è illimitata.

Articolo 2 – Statuto e norme di rinvio

Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto redatto nei limiti definiti dalle altre legislazioni Regionali e Statali sul Volontariato oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Lo Statuto può essere modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 3 – Scopi e finalità

Il Gruppo, con l'azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali e di ripristino della situazione di normalità in post emergenza sul territorio comunale per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di Protezione Civile.

Il Gruppo non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 2

ADERENTI

Articolo 4 – Aderenti al Gruppo

Sono aderenti al Gruppo coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Sindaco pro-tempore, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici ed attitudinali.

Il numero degli aderenti è illimitato. Gli aderenti devono aver conseguito la maggiore età, essere idonei all'attività ed essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dalle autorità preposte (Comune, Provincia, Regione) ed hanno inoltre parità di diritti e di doveri.

Gli aderenti, eventualmente organizzati in squadre, dovranno in emergenza operare alle dipendenze dei competenti organi superiori ed attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite.

Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti:

Nella domanda di ammissione al Sindaco, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto del Gruppo.

L'ammissione al Gruppo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1 aver raggiunto la maggior età;
- 2 essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possano influire negativamente sul servizio.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione:

- 1 per dimissioni volontarie;
- 2 per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- 3 per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, eventualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
- 4 per decesso;
- 5 per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- 6 per persistente violazione degli obblighi statutari.

La mancata ammissione o l'esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto dal Sindaco, ed è concessa all'aderente entro 30 gg. la facoltà di replica allo stesso Sindaco, che deve decidere sull'argomento. La decisione del Sindaco è inappellabile.

Articolo 6– Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto:

- 1• di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- 2• di conoscere i programmi con i quali il Gruppo intende attuare gli scopi sociali;
- 3• di partecipare alle attività promosse dal Gruppo;
- 4• di usufruire di tutti i servizi del Gruppo;
- 5• di dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- 1• osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- 2• svolgere le attività preventivamente concordate;
- 3• mantenere un comportamento conforme alle finalità del Gruppo;
- 4• tenere un comportamento professionale e improntato alla massima serietà, disponibilità e impegno;
- 5• attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dai competenti organi superiori;

- 6• favorire l'efficacia delle azioni di protezione civile, anche attraverso il proprio atteggiamento improntato ai principi dell'auto-protezione e solidarietà;
- 7• non svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività politica, ideologica, commerciale e contrastante con le finalità indicate.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, previa documentazione ed entro limiti prefissati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Aderenti.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore del Gruppo, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del Gruppo Comunale di Volontariato di protezione civile, incentivando la partecipazione dei componenti alle esercitazioni programmate dagli organi Istituzionali preposti (Comune, Provincia, Regione e Stato) nel settore della Protezione Civile.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo.

Il Comune provvederà a stipulare un'assicurazione per i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO 3

SANZIONI DISCIPLINARI

L'appartenenza al Gruppo da parte degli aderenti implica l'accettazione e il rispetto del presente statuto.

I comportamenti contrastanti con lo statuto e le infrazioni commesse devono essere segnalate al Coordinatore che riferirà in sede di Consiglio Direttivo al fine di valutare le sanzioni disciplinari che il Presidente dovrà applicare:

- 1a) **richiamo scritto**: adottata dal Sindaco, in qualità di autorità Comunale di Protezione Civile, nonché di Presidente pro-tempore del Gruppo, sentito il parere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Aderenti, nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi:
 - 2 - Infrazione ingiustificata del presente Regolamento.
 - 3 - Comportamento irresponsabile.
 - 4 - Procedimenti penali in corso.
- 5b) **Sospensione temporanea dalle attività del Gruppo**: adottata dal Coordinatore del Gruppo, nel caso in cui tale circostanza si verifichi durante le attività di intervento. Il provvedimento comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla zona d'operazione ed il suo deferimento all'autorità del Sindaco che potrà decretarne il reintegro o l'espulsione. Questo provvedimento può essere adottato nei seguenti casi:
 - 6 - comportamento pericoloso per il Volontario e per gli altri;
 - 7 - infrazione ingiustificata del presente Regolamento;
 - 8 - comportamento indegno.

9c) **Espulsione definitiva dal Gruppo con la restituzione del materiale assegnato in dotazione:** adottata esclusivamente dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio Direttivo del Gruppo e dell'interessato, nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi:

10 - reiterate e gravi infrazioni del presente Regolamento.

11 - reiterati comportamenti irresponsabili del volontario.

12 - sentenze penali passate in giudicato.

13d) **Il Volontario:** sospeso che, non venga successivamente espulso, scontato il suo periodo di sospensione, viene reintegrato nella sua qualifica e la sua sospensione annotata sulla sua scheda personale. Alla seconda sospensione l'espulsione e' automatica. Qualora il sospeso avesse un incarico particolare nell'Amministrazione del Gruppo, il Sindaco nomina un facente funzioni fino alla scadenza del mandato del sospeso.

14e) **Ricorso:** il Volontario, contro il provvedimento d'espulsione dal Gruppo emesso nei suoi confronti, potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reintegro indirizzata al Presidente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di espulsione.

TITOLO 4

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7 - Risorse economiche

1) Le risorse economiche del Gruppo consistono in:

- beni mobili ed immobili assegnati dal Comune o da enti pubblici o privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2) Le entrate del Gruppo sono costituite da:

- eventuali quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze dell'Associazione;
- contributi liberi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Gruppo a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito a cui fa riferimento il Comune.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Sindaco quale legale rappresentante del Gruppo secondo specifica deliberazione, o da persona da questi esplicitamente delegata.

Articolo 8 – Beni

I beni mobili del Gruppo possono essere acquistati dal Comune oppure possono essere concessi in comodato d'uso da aderenti o da Enti Pubblici.

Tutti i beni sono registrati nell'inventario conservato presso la sede del Gruppo.

Articolo 9 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

L'approvazione del bilancio preventivo del Gruppo da parte dell'Assemblea deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, mentre l'approvazione, a cura dell'Assemblea, del bilancio consuntivo del Gruppo, deve avvenire entro il 31 gennaio successivo all'anno solare di riferimento.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili e gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dal Gruppo e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 5 ORGANI SOCIALI

Articolo 10 – Organi Sociali dell'Organizzazione

1) Organi Sociali del G. C.V.P.C. sono:

- il Presidente;
- il Coordinatore del Gruppo;
- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti;
- il Segretario – Tesoriere.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente è il Sindaco pro-tempore del Comune e resta in carica per il medesimo periodo del suo mandato, secondo le disposizioni derivanti dalle Leggi vigenti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente all'uopo delegato dal Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, a terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente o il Coordinatore è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Articolo 12 – Coordinatore del Gruppo

Il Coordinatore è il Responsabile Operativo eletto dall'Assemblea degli Aderenti e nominato con Decreto dal Sindaco pro-tempore con il compito di coordinare il gruppo di aderenti. Egli dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato dai medesimi organi; egli provvede altresì a nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo un **Vice coordinatore**, che lo sostituirà in caso di assenza od impedimento nell'ambito dell'attività'.

Articolo 13 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo. Ogni aderente potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ed è di regola presieduta dal Presidente o dal Coordinatore.

La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei Conti;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita del Gruppo, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli Aderenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'avviso di convocazione è inviato, per vie ordinarie, agli aderenti almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le proposte di modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione del Gruppo, è richiesta la maggioranza dai 2/3 degli aderenti.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti, nel numero di 5 (cinque) componenti. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Ne prendono parte anche il Presidente ed il Coordinatore del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento del Gruppo;
- stabilire le eventuali quote associative e le relative modalità di versamento;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli Aderenti, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- nominare il Segretario - Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo e anche tra i non aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Articolo 15 – Il Revisore dei Conti

- 1) L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2) Esso dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto per una sola volta.

Il Revisore dei Conti:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile del Gruppo.

Articolo 16- il Segretario - Tesoriere

E' nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo fra i componenti dell'Assemblea degli Aderenti, ha il compito di conservare la documentazione riguardante il gruppo, le schede individuali d'iscrizione dei volontari, di tenere aggiornate le liste dei componenti effettivi, complementari, temporanei, la tenuta e compilazione del registro contabile, nonché al disbrigo della corrispondenza e di tutti gli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il corretto funzionamento del servizio. Esso dura in carica per il periodo del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Articolo 17 – Gratuità e durata delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione. Ognuna di esse dura in carica per il periodo espressamente previsto dal presente statuto e salvo quanto disposto dal precedente art. 15, c. 2°, può essere riconfermata. Esse, comunque, esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 18 – Diritti

- Al G.C.V.P.C. e' riconosciuto il diritto di richiedere l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato istituito con DPR 613/94 presso il Dipartimento di Protezione Civile, previo accertamento e verifica dei requisiti di moralità, capacità operativa ed assenza di condanne penali, ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.
- Il G.C.V.P.C. provvederà inoltre, a costituzione avvenuta, a richiedere, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e Leggi Regionali n. 58/84, n.17/98. l'iscrizione, per il successivo inserimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, all'Albo Regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile oppure in alternativa, qualora il Gruppo sia costituito da meno di 2 anni, viene richiesta l'iscrizione all'anagrafe ovvero al Registro Regionale delle Associazioni o Gruppi di volontariato ai sensi della L.R. n. 40/93.
- Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito il Legge 363/84, i seguenti benefici:
 1. **mantenimento del posto di lavoro:** al Volontario impegnato in attività' di addestramento o in interventi di Protezione Civile, autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o dalla competente Prefettura, viene garantito, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, per il periodo d'effettivo impiego, per un periodo max di 30 giorni continuativi e fino ad un max di 90 giorni all'anno, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

2. **mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al Volontario aderente alle Organizzazioni inserite nell'elenco istituito dal Dipartimento di Protezione Civile, viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato ed al datore stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti erogati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute.
3. **copertura assicurativa:** i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale contro gli infortuni e malattie, nonché per responsabilità civile verso terzi. Di tale assicurazione devono beneficiare anche i membri temporanei limitatamente al periodo d'impiego. Si precisa, al riguardo che, ;a formale costituzione del Gruppo potrà avvenire subordinatamente all'avvenuta stipula della polizza assicurativa di cui sopra.
4. **rimborso delle spese sostenute:** il Dipartimento di Protezione Civile, provvederà a rimborsare alle Associazioni inserite nell'Elenco appositamente istituito le spese sostenute e documentate durante l'attività' addestrativi o gli interventi, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

Articolo 19 - Attivita'

I Volontari di Protezione Civile in ogni momento, in addestramento ed in operazioni, possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire lavori od operazioni che essi giudicano pericolose o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà assolutamente la loro appartenenza al G.C.V.P.C. di Porto Viro.

Articolo 20 – Membri effettivi

Sono membri effettivi del G.C.V.P.C. del Comune di Porto Viro quei volontari che, regolarmente iscritti, seguono con assiduità le attività del Gruppo.

Articolo 21 – Membri complementari

Sono membri complementari del G.V.C.P.C. del Comune di Porto Viro quei volontari che hanno già fatto parte della categoria degli effettivi e che, per motivi contingenti, non possono frequentare le attività, ma sono ugualmente disponibili per operazioni di soccorso pubblico durante le quali riacquisteranno la qualità di effettivi.

Articolo 22 – Membri temporanei

Sono membri temporanei tutti quei cittadini residenti nel Comune che, in caso di calamità naturali e di mobilitazione del G.C.V.P.C. del Comune di Porto Viro, presa visione del presente Regolamento, accettano di porvisi e vengono temporaneamente aggregati a questo Gruppo, essendo in possesso dei requisiti fisici e della preparazione tecnica necessaria, ad insindacabile giudizio del Coordinatore del Gruppo.

Articolo 23 – Equipaggiamento

I Volontari effettivi hanno in consegna una uniforme fornitagli dal Comune o da altro Ente preposto (Regione, Provincia) ed un equipaggiamento da indossare per le attività del Gruppo e ne sono responsabili in solido.

Presso la sede del Gruppo sono altresì disponibili le uniformi dei Complementari che le avranno in consegna in caso di mobilitazione. Le uniformi e gli equipaggiamenti, salvo regolare acquisto da parte dei singoli volontari, appartengono al Comune od ad altro Ente (Regione, Provincia) fornitore.

Venuta a mancare la qualifica di Volontario effettivo tutto dovrà essere immediatamente restituito pena il rimborso al Comune od ad altro Ente (Regione, Provincia) fornitore di quanto dato in consegna al Volontario stesso.

Articolo 24 – Documento di riconoscimento

I volontari sono muniti, a spese del Comune, di tesserino di riconoscimento, quale documento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica, secondo le norme di legge.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Copia del presente Regolamento viene consegnata ai componenti del G.C.V.P.C., nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del presente Regolamento viene altresì inviata ai Responsabili degli Uffici e servizi del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.